

La tecnica doganale quale strategia per l'internazionalizzazione delle PMI

Il processo d'internazionalizzazione, la globalizzazione dei mercati, la richiesta di sempre maggiore competitività, la necessità di ridurre i costi di produzione e l'esigenza di trovare nuovi mercati di sbocco, fa sì che le imprese debbano conoscere i meccanismi, le tecniche doganali e fiscali delle transazioni commerciali con l'estero al fine di comprenderne i limiti ed i vantaggi derivanti dall'utilizzo appropriato di tali strumenti. Il sistema doganale comunitario ha progressivamente limitato la funzione impositiva quale strumento per la protezione del mercato interno e, di conseguenza, dell'economia comunitaria. L'attuale politica doganale comunitaria si pone, attraverso una funzione di complementarità alle altre politiche dell'Unione Europea, a supporto dell'economia di mercato vale a dire dello sviluppo del commercio internazionale, in linea con gli obiettivi fissati in seno al WTO. Tale processo ha inevitabilmente trasformato la compagine economica dell'Italia e degli altri Paesi membri, poiché la progressiva riduzione delle barriere commerciali (tariffarie e non) ha, da una parte, contribuito ad incrementare gli scambi commerciali con l'estero, vale a dire anche un progressivo aumento della domanda di beni dall'estero, ma, dall'altra, tale processo non necessariamente ha contribuito ad incrementare il livello di occupazione nell'UE. Il motivo di tale conseguenza negativa sta nel fatto che questo processo permette alle imprese di poter delocalizzare interamente o parzialmente la produzione nei Paesi extracomunitari dove il costo del lavoro e/o la presenza di particolari condizioni produttive e/o logistiche, sono migliori di quelle nazionali. Pertanto, il processo in atto si può definire irreversibile e gli effetti di tale processo sono ormai evidenti al sistema

industriale nazionale; proprio per questo le imprese devono tener conto di tale fase della globalizzazione e cercare di non perdere il treno della competitività. La politica doganale dell'Unione Europea svolge un ruolo centrale nello sviluppo dell'economia di mercato e nel creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di processi di internazionalizzazione.

La **tecnica doganale**, in particolare, attraverso la funzione impositiva contribuisce (seppur in misura minore rispetto al passato) all'aumento delle entrate tributarie nazionali (fiscaltà interna) e comunitarie (dazi ed altre politiche commerciali), mentre attraverso specifiche procedure doganali supporta le imprese nei processi di internazionalizzazione. A tal fine la conoscenza di tali strumenti costituisce, per le PMI, italiane e non, un fattore discriminante per la gestione ottimale di tali processi.

Parliamo, nello specifico, dei regimi doganali, previsti dalla normativa comunitaria, del perfezionamento passivo e del deposito doganale, facenti parte di quella categoria d'istituti doganali definiti regimi doganali economici e/o sospensivi. Tali regimi stabiliscono gli adempimenti cui sono sottoposte le merci che entrano nel Territorio Comunitario per motivi diversi dall'importazione definitiva (definita anche immissione in libera pratica e/o in consumo a seconda se si provvede o meno al contestuale pagamento dei dazi e degli altri tributi nazionali). Sono definiti tali proprio perché il rapporto giuridico che s'instaura tra l'Autorità doganale ed il soggetto passivo (il dichiarante) non si conclude; la fine di tale rapporto si avrà solo nel momento in cui la merce viene immessa in libera pratica o esportata definitivamente verso Paesi extraeuropei. Sono altresì definiti economici poiché, attraverso l'esonerazione totale o parziale dei diritti doganali per le merci vincolate a tali

regimi, agevolano le attività economiche di immagazzinamento, trasformazioni o altri utilizzi connessi al traffico internazionale. A differenza di questi ultimi, i regimi sospensivi sono tali: il transito estero, il deposito doganale, il perfezionamento attivo con il sistema della sospensione, la trasformazione sotto controllo doganale, l'ammissione temporanea consentono alle merci non comunitarie di poter usufruire della sospensione dei diritti doganali ad esse afferenti.

Il perfezionamento passivo Il regime si definisce passivo in quanto, per la Comunità comporta un costo economico pari al corrispettivo per le lavorazioni effettuate fuori dal territorio doganale, in particolare, ai sensi dell'art. 145 del Codice Doganale Comunitario (CDC) consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti Denominati prodotti trasformati (cfr. art. 130 CdC) da quest'operazione in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. I trattamenti che possono essere effettuati in regime di temporanea esportazione sono:

- trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche o organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate;
- lavorazioni non rientranti nel precedente punto, compresi il montaggio, l'assemblaggio e l'adattamento ad altre merci;
- riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
- altri trattamenti non compresi nei punti



www.commercioestero.net

Direttore responsabile
Cinzia Fontana

Proprietario ed Editore: Commercioestero Consulting S.r.l.

Sede legale: Via Maceri, 25 - 47100 Forlì (FC)

Presidente: Marco Tupponi

Amministratore Delegato: Giuseppe De Marinis

Registrazione Tribunale di Forlì n. 18 del 3 giugno 2002

Direzione, redazione: Via Maceri, 25 - 47100 Forlì

Tel. e Fax 0543/27852 - Email: fontana@commercioestero.net

Commercioestero "Consulting" S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Progetto grafico: Scirocco Multimedia - Via Leuca, 17/A - 73100 LECCE

precedenti.

Sono espressamente previsti i casi in cui può essere utilizzato il regime e l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta della persona, stabilita nel territorio comunitario, che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto. Riguardo all'effettivo funzionamento del regime, l'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti trasformati (o compensatori) devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Tale termine può essere prorogato su richiesta, debitamente motivata, del titolare dell'autorizzazione. (art. 149). L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione è concessa a patto che i prodotti trasformati siano dichiarati per l'immissione in libera pratica a nome e per conto:

- del titolare dell'autorizzazione oppure
- di ogni altra persona stabilita nella Comunità previo consenso del titolare dell'autorizzazione (art. 150, comma uno).

L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione consiste nella detrazione dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate definitivamente dal Paese terzo ove hanno avuto luogo le operazioni di perfezionamento (art. 151, comma uno CdC). Il valore delle merci preso in considerazione ai fini della detrazione dei dazi è il valore appurato al momento del vincolo della merce al regime di temporanea esportazione (art. 151, comma 2).

L'esenzione totale si ha, cfr. art. 152 del CdC, nel caso in cui l'operazione di perfezionamento passivo consista nella riparazione gratuita effettuata in base ad obbligazioni contrattuali o legali di garanzia o in seguito all'esistenza di un difetto di fabbricazione. Se la riparazione è, invece, a titolo oneroso si ha diritto ad un'esenzione parziale dai dazi all'importazione calcolabile secondo il principio indicato nell'art. 151. Il regime del deposito doganale, invece, svolge una funzione economica oltre che tributaria. In particolare, consente l'acquisto di rilevanti scorte di materie prime nei momenti più favorevoli e la messa in consumo nei periodi di maggiorazione del prezzo dovuti all'andamento del mercato; consente altresì di ridurre i costi dovuti al mancato o differito pagamento dei diritti doganali che, nel caso di specie, viene differito sino al momento dell'immissione in consumo della merce stessa. Inoltre consente di conseguire notevoli risparmi evitando duplici operazioni doganali nelle fasi commerciali di transito, in quanto consente di poter risparmiare all'estero le merci in qualsiasi momento. Ultimo, ma non meno importante, è il vantaggio derivante dalla possibilità di assicurare al cliente la fornitura in tempi brevi della merce richiesta. Il deposito trova la sua disciplina giuridica negli artt. 98 e ss. del C.d.C e negli artt. 503 e ss. del Regolamento CEE di attuazione (D.A.C). In particolare, consente "l'immagazzinamento" in un deposito doganale di:

- 1) merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale;
- 2) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci. Art. 98, comma uno del CdC.

La gestione di un deposito doganale, che può essere pubblico o privato, a seconda del soggetto cui è attribuita la responsabilità degli obblighi di custodia e di tenuta della

contabilità, viene subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia territorialmente competente. In particolare, l'autorità doganale verifica l'effettiva esigenza economica del deposito e, dopo aver constatato ciò, concede l'autorizzazione previa costituzione di una garanzia forfettaria. L'Agenzia doganale valuta in particolare i costi amministrativi per la vigilanza e controllo del deposito, rispetto ai benefici economici dedotti dell'interessato, e solo a fronte del riscontro di proporzionalità costibenefici decide di accordare l'autorizzazione.

Il ricorso da parte delle imprese a tali istituti agevola lo sviluppo del commercio con l'estero, basti pensare che, ad esempio, in assenza del regime del deposito doganale, la merce una volta introdotta nel territorio doganale comunitario (quindi in uno degli Stati Membri) sarebbe dovuta essere immessa in libera pratica (importata definitivamente) con il pagamento immediato dei diritti afferenti comportando un ulteriore aumento degli oneri per le imprese. Inoltre, la possibilità di poter utilizzare tali regimi, ed in particolare del perfezionamento passivo, può essere considerata un ulteriore stimolo per le imprese che, per reggere la competitività, scelgono di delocalizzare parte o tutto il processo di lavorazione. Ovviamente sfruttare al meglio tali istituti doganali significa conoscerne i meccanismi di funzionamento; seppur con i dovuti limiti, con il presente articolo si è cercato di dimostrare che la conoscenza della tecnica doganale da parte delle imprese rappresenta uno dei principali fattori che contribuiscono ad affrontare il commercio con l'estero in maniera "professionale" ed "adeguata". Ovviamente il ricorso a tali istituti richiede un'attenta analisi attraverso il supporto di competenze tecniche, al fine di valutarne i vantaggi e gli svantaggi e quindi la reale fattibilità.

Giuseppe De Marinis

demarinis@commercioestero.net

(Questo articolo, in versione integrale, è stato pubblicato nella newsletter dell'ICE)

